

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.
	PAG	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	892	
<b>Proposta di legge (Approvazione):</b>		
RIVA ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire un miliardo cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 (1085) . . . . .	892	
PRESIDENTE . . . . .	892	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
GENNAI TONIETTI ERISIA: Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri (2064) . . . . .	892	
PRESIDENTE . . . . .	892, 893, 894, 895	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	892	
COTELLESA . . . . .	893	
GENNAI TONIETTI ERISIA . . . . .	893, 894	
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	893, 895	
GIANQUINTO . . . . .	893, 894, 895	
LUCIFREDI . . . . .	893	
DE FRANCESCO . . . . .	894	
JACOMETTI . . . . .	895	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2652) . . . . .	895	
PRESIDENTE . . . . .	895	
BUBBIO, <i>Relatore</i> . . . . .	895	
Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli uffici sanitari provinciali ( <i>Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato</i> ) (2128 B). . . . .	896	
PRESIDENTE . . . . .	896	
COTELLESA, <i>Relatore</i> . . . . .	896	
MAZZA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	896	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
CHIARAMELLO e altri: Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione (1122) . . . . .	896	
PRESIDENTE . . . . .	896, 897	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	896, 897	
GIANQUINTO . . . . .	897	
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	897	

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sopraprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954 n. 1042 e dalla legge 31 gennaio 1955 n. 17 a favore della Croce Rossa ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (2734) . . . . .	897
PRESIDENTE . . . . .	897
GIANQUINTO . . . . .	898
SAMPIETRO UMBERTO . . . . .	898
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	898
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Tozzi Condivi: Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (2729) . . . . .	898
PRESIDENTE . . . . .	898
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	898, 900
SAMPIETRO UMBERTO . . . . .	898, 900
LUCIFREDI . . . . .	899
GIANQUINTO . . . . .	899
DOMINEDO . . . . .	899
BUBBIO . . . . .	900
JACOMETTI . . . . .	900
DE VITA . . . . .	900
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	900

**La seduta comincia alle 9,30.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sensi.

**Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riva ed altri: Assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo di lire un miliardo cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698. (1085).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riva ed altri,

concernente l'assegnazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire un miliardo e cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, il provvedimento è stato approvato, negli articoli, dalla nostra Commissione, subordinatamente al parere della IV Commissione. Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento e pertanto la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri. (2064).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri ».

In assenza dell'onorevole De Maria, l'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di svolgere la relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame è correttiva di una precedente legge, votata da altra Commissione e circa la quale il relatore avrebbe, personalmente, espresso parere nettamente contrario.

Come, purtroppo, talvolta si verifica, è avvenuto che la norma che, in passato, ha portato i limiti di età, per la durata in servizio dei primari ospedalieri, da 65 a 70 anni, se favorisce questa categoria, danneggia, ovviamente, tutti quegli assistenti ed aiuti ospedalieri, i quali, trovandosi in carriera, non hanno la possibilità di concorrere per ricoprire i posti di primario, bloccati con la protrazione del limite di età. Cosicché, mentre il limite di età per i primari è stato elevato sensibilmente, per contro sono rimasti fissi ed operanti i limiti di età previsti per la durata in ufficio degli aiuti ed assistenti ospedalieri. I quali, quindi, ad un certo momento, si troverebbero nella situazione di non poter concorrere per l'avanzamento negli ospedali in cui prestano servizio e così pure in altri. A me pare, in conseguenza, che sia giusto aumentare, in proporzione, i limiti di età per la permanenza degli assistenti e degli aiuti nella loro carica. Cosa propone, in sostanza,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

l'onorevole Gennai Tonietti, la quale, con l'espletamento di un'attività assidua e meritevole, si occupa dell'andamento e dei problemi degli enti ospedalieri? Chiede che venga attribuita alle amministrazioni ospedaliere la facoltà, e quindi non comporta l'obbligo, di confermare per un terzo biennio gli assistenti e per un terzo quadriennio gli aiuti ospedalieri, rendendo così possibile la permanenza in servizio dei primi per un massimo di sei anni e dei secondi di dodici anni. Ciò vuol dire che le amministrazioni ospedaliere interessate sono facultizzate a conservare nel grado e nella posizione gli aiuti e assistenti, che abbiano, lodevolmente, compiuto il loro dovere ed ottemperato ai loro obblighi. Penso, in conclusione, che questa proposta di legge possa e debba essere, senz'altro, approvata.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**COTELLESA.** Voglio soltanto aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore che trovo, a mia volta, giusta la proposta di legge anche da un altro punto di vista: i giovani medici che entrano nella vita ospedaliera, non sono ancora padroni della tecnica essenziale circa quello che è il particolare lavoro nei singoli ospedali e, pertanto, la loro maggiore permanenza in questi istituti, sempre che abbiano svolto un lodevole servizio antecedente, diventa una necessità anche per essi, onde migliorare e completare la loro preparazione. Quindi, anche per questa ragione, trovo lodevole la proposta di legge.

**GENNAI TONIETTI ERISIA.** Vorrei aggiungere qualcosa intesa a prevenire obiezioni che, indubbiamente, si possono formulare circa questa proposta di legge, sostenendo quanto già è stato sottolineato nella relazione scritta che accompagna il provvedimento. Con esso siamo ben lontani dal voler creare una stabilità di carriera nei riguardi dei secondari ospedalieri. Questa legge è né più e né meno che una norma provvisoria ed è suggerita per giungere alla saldatura, per così dire, della situazione creatasi con il provvedimento di legge che proroga i limiti di età per il mantenimento in servizio dei primari e la situazione, in contrasto, determinata per gli aiuti ed assistenti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che agli articoli 25 e 26 stabilisce che l'assistente ospedaliero sia nominato per un biennio e possa essere riconfermato per un periodo non superiore ad un altro biennio, un massimo quindi di 4 anni, e l'aiuto per un quadriennio con facoltà da parte dell'amministrazione di ri-

confermarlo non oltre un secondo quadriennio, e quindi 8 anni al massimo.

D'altra parte, la mia proposta di legge vuole rispettare la facoltà, attribuita alle amministrazioni ospedaliere e da esse giustamente apprezzata, in particolare da parte degli ospedali specializzati, di continuare a disporre delle prestazioni di un personale altamente preparato e avente la più lunga esperienza, per questi ultimi istituti i vuoti tra il personale primario si determinano con minore frequenza che non negli ospedali generali. Si tratta di una facoltà, ripeto, e non già di obbligo. S'intende che poiché la proposta di legge è stata presentata da un anno, delle proroghe proposte potrebbero usufruire anche i secondari il cui termine di servizio è scaduto in questo frattempo.

**MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.** Il Governo ritiene dover precisare che, pur rimettendosi al giudizio e quindi alla sovranità del Parlamento, non può non far rilevare che in questa maniera si arresta la possibilità di carriera nei confronti delle nuove forze sanitarie che aspirano a trovare una sistemazione negli ospedali e conseguirvi una preparazione che, in questo modo, verrebbe ritardata. D'altra parte deve anche far notare che con questo provvedimento si arriva, proprio per il lungo periodo di tempo in cui gli aiuti e assistenti ospedalieri verranno a trovarsi in servizio — fino a dodici anni! — a quello che la onorevole proponente non desidera e cioè ad una cristallizzazione del perfezionamento dei sanitari.

Il Governo, pur esprimendo parere contrario, si rimette alla Commissione.

**GIANQUINTO.** Le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo hanno fatto sorgere in me una certa perplessità e devo dire che, se in un primo momento il provvedimento mi trovava consenziente, debbo ora esprimermi in senso favorevole alla tesi del Governo. Tanto più, questo, in quanto un collega medico interpellato a suo tempo in proposito, ebbe ad esprimere le stesse preoccupazioni. Pregherei, quindi, l'onorevole Presidente della nostra Commissione ed i colleghi di acconsentire ad un breve rinvio, onde poter approfondire meglio questa materia atteso il fatto che, in realtà, essa si presta a considerazioni che debbono avere tutto il loro peso nella valutazione che dobbiamo fare. Chiederei, pertanto, un breve rinvio fino alla prossima seduta.

**LUCIFREDI.** Di fronte al ripensamento dell'onorevole Gianquinto devo dire che, fran-

camente, non vedo la necessità del rinvio. Infatti, le ragioni addotte dall'onorevole rappresentante del Governo sono, indubbiamente, validissime, ma cessano di esserlo, se si considera il provvedimento precedente che è stato preso nei confronti dei medici.

Perché non è lecito dire che si blocca e cristallizza la carriera di questi, quando, con precedente legge, si è fermata la carriera di quelli che debbono diventare primari. Se protraiamo la permanenza in servizio dei primari è del tutto logico che altrettanto si faccia per gli assistenti e gli aiuti. Quindi il provvedimento in esame è una conseguenza di un precedente provvedimento legislativo. Non mi sento di dire qui se abbiamo fatto bene o meno, allora, ma è certo che noi abbiamo adottato quel provvedimento e, quindi, ora dobbiamo mantenere un atteggiamento conseguente. Ripeto, il provvedimento in esame pur dando luogo agli inconvenienti illustrati dal rappresentante del Governo, mitiga i dannosi effetti della protrazione della permanenza in servizio dei primari e quindi, in sostanza, ristabilisce le possibilità di carriera per gli aiuti ed assistenti ospedalieri.

**GENNAI TONIETTI ERISIA.** La questione delle nuove energie sanitarie, se sta a cuore ai medici, sta ancora maggiormente a cuore alle amministrazioni ospedaliere. Chi si onora di parlare ed ha presentato la proposta di legge, ha notato, nella sua qualità di amministratore ospedaliero, che la legge, di cui si è qui parlato, ha creato un certo disagio tra il personale secondario e anche tra le nuove leve che si fanno avanti. È evidente che prorogando il termine della carriera dei primari abbiamo reso impossibile l'accesso al primariato agli aiuti per i quali sono ormai scaduti gli otto anni e non possono, quindi, fare carriera non solo nel proprio, ma anche negli altri ospedali.

Si tratta di non nuocere nei confronti dei secondari il cui termine di servizio è già scaduto o sta per scadere e che rischiano di trovarsi nella posizione di « interim », senza poter concorrere ai posti superiori, i quali non si sono nel frattempo resi liberi per la modifica apportata ai limiti massimi di età dei primari.

Con la proposta di legge, quindi, noi, in fondo, diamo la facoltà e non già istituamo un obbligo, alle amministrazioni ospedaliere di concedere una proroga nella speranza che, in questo frattempo, si determinino al vertice quei posti vacanti che diano ai secondari la possibilità di accedervi. Siamo d'accordo che se mettiamo sul mercato, mi per-

metterei di dire, gli assistenti che hanno già fatto i quattro anni di servizio effettivo in ospedale, questi si portano via tutti i posti riservati alle nuove leve e quindi ci troviamo poi nelle stesse condizioni di prima.

Condivido, quindi, in pieno, le preoccupazioni del Governo, ma oggi si tratta di fare opera di giustizia nei confronti dei giovani medici che hanno già prestato servizio quattro anni se si tratta di secondari e che si troverebbero altrimenti nella stessa situazione di quelli laureati oggi. D'altra parte, si tenga presente che, in molti ospedali i quadrienni sono scaduti o stanno per scadere ed è quindi necessario dare la facoltà alle amministrazioni di sistemare opportunamente la posizione dei loro dipendenti confermandoli in ruolo o rendendoli liberi per altri concorsi. Quindi il rinvio di questa discussione proposto dall'onorevole Gianquinto non risolverebbe nulla, ma costringerebbe soltanto gli ospedali a indire concorsi fra poco tempo e a mettere sullo stesso piano tanto i nuovi quanto gli assistenti che hanno già quattro anni di servizio. Il rinvio non giova quindi affatto alla risoluzione del problema.

**GIANQUINTO.** Il rinvio serve a dare il tempo di chiedere il parere delle organizzazioni interessate.

**GENNAI TONIETTI ERISIA.** Noi, in qualità di membri di questa Commissione, dovremmo essere al corrente della situazione!

**PRESIDENTE.** Non sarebbe mia intenzione intervenire. Non posso, tuttavia, non far presente agli onorevoli colleghi che esiste, nel caso, una ragione di urgenza determinata, come ha detto l'onorevole Gennai Tonietti, dal fatto che stanno per scadere i termini.

**GIANQUINTO.** Ma ci sono termini già scaduti da tempo!

**PRESIDENTE.** D'accordo, però questa non è una ragione per farne scadere altri. D'altra parte, poi, non dobbiamo dimenticare che il provvedimento deve andare ancora al Senato e quindi si finirebbe per perdere molto tempo. Pregherei quindi gli onorevoli colleghi di non insistere sulla richiesta di un rinvio.

**DE FRANCESCO.** Queste norme che noi approveremo non sarebbero automaticamente e generalmente applicabili, in quanto, per esserlo, devono essere introdotte da parte delle amministrazioni autonome interessate, nei rispettivi regolamenti, con modificazioni di essi. Non è questa, soltanto, una mia opinione personale, ma un principio stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto che le norme del regio decreto

30 settembre 1938, le quali organizzano in maniera organica la materia, non erano senz'altro applicabili agli ospedali e vari enti di assistenza, ma erano applicabili soltanto in quanto le amministrazioni degli enti stessi le avessero fatte proprie, nei rispettivi regolamenti. Quindi, anche per questa ragione, sembra a me non esservi motivi validi che giustifichino le preoccupazioni che si sono qui manifestate. Osservo poi che si tratta, effettivamente, di rimediare ad una situazione di disagio che anche noi rileviamo nelle università e ancor più rileveremmo, in seguito, perché in effetti, debbono essere ritardati i concorsi e questo ritardo pone gli aspiranti nella condizione di non poter concorrere perché, nel frattempo sono venuti a scadere i termini. Non ritengo, pertanto, opportuno un rinvio.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Sarei quindi a pregare l'onorevole Gianquinto di non insistere sulla richiesta di rinvio.

GIANQUINTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIANQUINTO. Anche a nome dei colleghi del mio gruppo, dichiaro che mi asterrò dal voto.

JACOMETTI. Anch'io, con i colleghi del mio gruppo, mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è concessa alle amministrazioni ospedaliere la facoltà di confermare per un terzo quadriennio gli aiuti, e per un terzo biennio gli assistenti ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2652).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali ».

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, già approvato dalla competente I Commissione permanente del Senato, concerne modifiche che si intende apportare all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, concernente lo stato giuridico dei segretari comunali. Come è noto, la legge fondamentale sui segretari comunali 27 giugno 1942, n. 851, stabilisce all'articolo 186, n. 1, la nomina e la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina al grado iniziale di segretario comunale.

È anche noto che la legge 9 agosto 1954, n. 748, ha stabilito nuove norme in materia di stato giuridico dei segretari comunali e, in conseguenza, all'articolo 22, ha elencato le disposizioni della precedente lettera che sono abrogate. Ora, è avvenuto che in tale articolo 22 è stato compreso anche il sopraccennato articolo 186, n. 1, concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina al grado iniziale, mentre nessuna innovazione la legge 9 agosto 1954, n. 748, ha apportato a tale composizione.

Quindi deve essere corretta tale legge, nel senso che dall'articolo 22 debbono essere tolte le parole « 186, n. 1 ».

Questo errore nella relazione ministeriale è spiegato dal fatto che nella prima stesura della legge modificatrice 9 agosto 1954, n. 748, si riteneva di addivenire ad una modificazione della predetta Commissione, mentre invece tale modificazione non fu neppure proposta, e non si provvide quindi a rettificare la dizione dell'articolo 22 di essa, togliendo il richiamo alla soppressione dell'articolo 186, n. 1.

Le conseguenze sono venute in luce solo successivamente, e sta ora di fatto che essendosi sia pure per ora soppressa la disposizione sulla composizione della Commissione, non è possibile senza una legge modificatrice far rivivere la Commissione stessa. Si tratta di una lacuna normativa che è necessario colmare, data l'attuale impossibilità del Ministero dell'interno di provvedere alla nomina della Commissione e di espletare i concorsi per l'ammissione al grado iniziale di segretario comunale.

L'attuale legge resta, quindi, giustificata e il relatore propone, pertanto, l'accoglimento del testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiara chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Nell'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sono soppresse le parole: " 186, n. 1 " ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo unico del disegno di legge, il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli uffici sanitari provinciali. (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato). (2128-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali ». Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione della Camera, torna a noi con una modifica apportata al primo comma dell'articolo 2 dalla competente Commissione permanente del Senato.

Sulla modifica apportata dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Cotellessa.

COTELLESA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la modifica apportata al testo del disegno di legge, già da noi approvato, dalla XI Commissione permanente del Senato riguarda l'articolo 2. Con essa si intende stabilire che per le ostetriche già titolari di condotta, all'epoca in cui assunsero servizio presso la Sanità Pubblica, il servizio prestato presso l'Alto Commissariato e gli uffici sanitari provinciali è utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. Inoltre, si prescrive che i relativi contributi alla Cassa, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputabili a carico dei comuni che si rivalgono presso le ostetriche per il solo contributo personale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata. La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 2 nel seguente testo:

« Per le ostetriche già titolari di condotta, che abbiano ripreso servizio alle dipendenze dei comuni di provenienza, il servizio contemplato dal precedente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

I relativi contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei comuni, che si rivalgono verso le ostetriche per il solo contributo personale ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per le ostetriche che, all'epoca in cui assunsero servizio presso la Sanità pubblica, erano già titolari di condotta, il servizio contemplato dal precedente articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni agli impiegati degli enti locali. I relativi contributi dovuti alla Cassa predetta, da computarsi senza interessi di sorta, sono imputati a carico dei comuni di provenienza, che si rivalgono verso le ostetriche per il solo contributo personale ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è favorevole alla modifica introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge, così modificato, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione. (1122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione ».

L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di riferire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende ad estendere le disposizioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relativo a persone colpite da leggi razziali, anche agli atti dello stato civile relativi a persone che dall'8 settembre 1943 al giorno della instaurazione del Governo militare alleato furono costrette a celare la loro identità per sottrarsi, in tal modo, alla persecuzione o all'arresto. Pertanto esso sembra al relatore logico e giusto. Tuttavia, mentre mi dichiaro favorevole al suo accoglimento,

vorrei suggerire l'inserimento nel testo dell'articolo unico proposto, dell'espressione « per motivi politici », e questo al terz'ultimo rigo del testo, allo scopo di evitare qualsiasi possibile speculazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. È per me chiaro che chi cambiò nome a quel tempo non poteva pensare a farlo se non per motivi politici, per sfuggire cioè a paventate persecuzioni politiche. Non penso potesse avere altra ragione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Probabilmente è così, ma possono esservi stati casi in cui qualcuno ricorse a questo espediente per sfuggire all'arresto in seguito ad un reato, come il furto e così via. In questo modo siamo garantiti che non si tratti, in nessun caso, di false generalità cui si sia ricorso per altre ragioni che non siano quelle di carattere politico.

GIANQUINTO. Sono comunque favorevole all'accoglimento della proposta di legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione della proposta di legge e accetta l'inserimento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relative a persone colpite da leggi razziali, si estendono agli atti dello stato civile relativi a persone che dall'8 settembre 1943 al giorno della instaurazione del Governo militare alleato furono costrette a celare la loro identità per sottrarsi alla persecuzione o all'arresto da parte di forze tedesche di occupazione o delle autorità della Repubblica sociale italiana ».

Pongo in votazione l'articolo unico con l'emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, tendente ad aggiungere le parole « per motivi politici », dopo le parole « alla persecuzione o all'arresto ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico nel complesso:

« Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, relative a persone colpite da leggi razziali, si estendono agli atti dello stato civile relativi a persone che dall'8 settembre 1943 e il giorno della instaurazione del Governo Mi-

litare Alleato furono costrette a celare la loro identità per sottrarsi alla persecuzione o all'arresto per motivi politici da parte delle forze tedesche di occupazione o delle autorità della Repubblica sociale italiana ».

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: [Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovrapprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2734).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovrapprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa ». Il provvedimento viene sottoposto al nostro esame già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

Riferirò io stesso sul provvedimento sottoposto al nostro esame.

Esso, per i fini che lo ispirano e i motivi che lo giustificano, si raccomanda da sé alla nostra sollecita approvazione, in quanto tende ad aumentare da una a due giornate la devoluzione all'Associazione italiana della Croce Rossa dei proventi introitati per i sovrapprezzi ed i contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, nonché per il diritto di prelievo sulle scommesse previsto dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17. La giornata prescelta è quella del 1° novembre di ciascun anno, mentre si è ritenuto di dover escludere dal provvedimento in oggetto il sovrapprezzo sui biglietti di ingresso agli spettacoli cinematografici.

Inutile sottolineare la necessità che ha l'Ente benemerito di poter fruire di questo ulteriore beneficio. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e per l'accoglimento di esso ha espresso parere favorevole la IV Commissione della Camera.

Il relatore, pertanto ne raccomanda l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

GIANQUINTO. A nome del gruppo comunista, mi dichiaro favorevole all'approvazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

SAMPIETRO UMBERTO. Sono favorevole all'approvazione del provvedimento.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, che lo propone, è ugualmente favorevole alla approvazione sollecita del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dò quindi lettura del testo del disegno di legge:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche ».

Poiché non vi sono osservazioni od emendamenti, il provvedimento, che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (2729).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi, concernente modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

L'onorevole proponente Tozzi Condivi, che è anche relatore sul provvedimento, ha facoltà di riferire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame tende a sanare una situazione ingiusta venutasi a determinare per alcune persone per effetto della legge 29 marzo 1954, n. 2 relative al trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla disciolta M.V.S.N. Esso, infatti, tende a stabilire che il Ministero della Difesa-Esercito, il quale provvede, come è noto, alle liquidazioni nei confronti degli appartenenti alla disciolta Milizia volontaria sicurezza nazionale, sia autorizzato ad effettuare l'esame incidentale dei ricorsi, a suo tempo proposti dagli interessati, contro provvedimenti a loro carico dinanzi al Consiglio di Stato, ricorsi non esaminati da quella magistratura, nel merito, a seguito del sopravvenuto decreto-legge 6 dicembre 1943 di scioglimento della Milizia stessa.

Infatti, essendo intervenuto lo scioglimento, da parte del Consiglio di Stato si era pensato non essere più il caso di procedere all'esame dei ricorsi in questione, in quanto non occorre più giudicare sui motivi dei provvedimenti impugnati dagli interessati. Orbene, questo modo di procedere era logico fino al 1953; successivamente, però, essendo stata approvata una legge con la quale si dà il diritto alla pensione agli appartenenti alla disciolta milizia, si pone, in conseguenza, la necessità di riconsiderare la posizione di quegli appartenenti, colpiti da provvedimenti disciplinari, che proprio in base ad essi, si vedono negato il beneficio della pensione. Il caso a me sembra, dunque, una questione di equità e di logica legislativa. Non si chiede altro che questo: quando vi sia stato un ricorso al Consiglio di Stato e questo sia stato rigettato non già per motivi di merito, ma soltanto perché la legge aveva nel frattempo sciolto la M.V.S.N., si dia luogo all'esame incidentale.

Sul provvedimento non è stato richiesto il parere della IV Commissione in quanto trattasi, nel caso, di una semplice interpretazione dell'articolo di una precedente legge.

Sembra quindi a me che il provvedimento possa essere approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMPIETRO UMBERTO. Penso che il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione sia giusto e logico. Soltanto mi riservo di presentare un emendamento aggiuntivo, come secondo articolo della legge in oggetto, in cui si preveda anche il caso della pensione ai familiari di appartenenti alla Milizia volontaria sicurezza nazionale, morti in esecuzione di condanna alla pena capitale. Esso sarebbe così formulato:

*Art. 2.* — Gli aventi diritto a pensione indiretta per morte dell'appartenente alla M.V.S.N., i quali avendo fatta domanda per pensione di guerra non l'abbiano avuta liquidata perché il dante causa era morto a seguito di sentenza di Corte d'Assise speciale, possono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge fare istanza per la concessione della pensione prevista dalla legge 20 marzo 1954, n. 72 ».

Poche parole bastano ad illustrare il motivo che ispira questa mia proposta aggiuntiva. È accaduto infatti che, per le persone fucilate nei primi giorni della Liberazione (e diciamo pure i peggiori elementi, i giustiziati dai Tribunali del popolo), i loro parenti



LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

— se ne hanno fatta domanda, e tutti i parenti di queste persone, infatti, la vedova, o gli orfani, o i genitori hanno fatto richiesta di pensione di guerra — appartenendo il defunto alle forze armate della repubblica sociale, hanno avuto liquidata la pensione stessa. Viceversa ai parenti dei giustiziati a seguito di sentenza delle Corti speciali di Assise si è negata la pensione, senza un esame che stabilisse, se la sentenza era motivata per collaborazionismo ovvero per atti delittuosi, pur appartenendo i deceduti alle forze armate della repubblica sociale. Ora, se si trattasse di collaborazionismo avremmo il fatto militare, mentre invece trattandosi di atti inumani avremmo quella esecuzione a morte per cui non v'è diritto alla pensione di guerra.

Con l'emendamento aggiuntivo che propongo, si ripara ad un'ingiustizia, in quanto, altrimenti, avremmo concesso la pensione ai parenti dei peggiori elementi e l'avremmo, per contro, negata a chi ne aveva diritto in base alla legge.

Si tratta, ripeto, di pochi casi, ma dobbiamo risolverli secondo giustizia.

Approfitterei, quindi, di questa proposta che ci viene presentata per integrarla nel senso da me indicato. Non si tratta di riaprire i termini su le domande di pensione, ma soltanto di precisare, per coloro i quali hanno già fatto domanda di pensione di guerra.

LUCIFREDI. Mi sembra che la proposta di legge Tozzi Condivi risponda ad un'esigenza giustificata perché è vero che vi è stato un ricorso in sede giurisdizionale che non è giunto a buon fine e quindi che vi è un giudicato, ma è anche vero che si è verificata una situazione successiva per cui non può ignorarsi il caso prospettatoci.

Perché allora, veniva ad essere irrilevante, v'era un vero e proprio difetto di interesse nel caso di un ricorso proposto per rientrare in un organismo che non esisteva più e quindi — si diceva — trattare del fondamento o meno del ricorso era inutile in quanto il risultato era lo stesso.

Il legislatore, invece, ha creato, attraverso una successiva legge, un interesse laddove esso mancava.

Ora, se non accogliamo la proposta in questione, evidentemente, creiamo una disparità di trattamento che a me non sembra doversi a nessun titolo permettere. Vorrei anche rilevare, sotto il profilo politico, se mai in una questione di questo genere debba esservi un profilo politico, che è facile rilevare come vi possano essere alcuni casi di appar-

tenenti alla milizia che furono dei « resistenti in anticipo », *ante litteram* e perciò cacciati via dalla milizia e che ricorsero contro il provvedimento. E quindi può esservi qualcuno che abbia cambiato idea prima degli altri. Ora, che proprio questo qualcuno debba essere il sacrificato, da un punto di vista anche politico, non mi sembra logico. Pertanto, aderisco alla proposta di legge. E, anche per quel che si riferisce al caso formulato dall'onorevole Sampietro, mi sembra vi sia un elemento di giustizia a base di quanto egli ha proposto. Concludendo, insisterei sull'opportunità di una formulazione tecnicamente migliore della legge, ma ritengo che l'esigenza fondamentale del provvedimento sia giusta.

GIANQUINTO. È chiaro che qui vogliamo e dobbiamo rendere giustizia, ma la dobbiamo rendere a tutti. Non comprendo tanta sollecitudine, del tutto particolare, per i fascisti, per i « repubblicani » e, per contro, il continuo rinvio che si fa delle proposte di legge, pur giuste, che auspicano provvidenze da parte dello Stato per coloro che, per lunghissimi anni, per decenni, hanno subito la persecuzione da parte del fascismo. C'è una legge proposta dall'onorevole Macrelli, ad esempio, ed altre ancora, che non si discutono mai, si rinviano sempre. Alludo in particolare alla legge dei cosiddetti « trentanovisti ». Quindi per un principio di giustizia, di uguaglianza, proporrei che la proposta di legge oggi al nostro esame venisse discussa insieme con le altre cui ho accennato.

DOMINEDÒ. Osservo che sarebbe uno sviasare il problema fare qui una questione di fascismo o non fascismo. Prova ne sia il fatto che nella categoria, di cui noi ora ci stiamo occupando, vi possono essere benissimo elementi dissenzienti o addirittura « desistenti » dal fascismo. D'altra parte il diritto fa sorgere quest'altro problema, che è poi lo sviluppo logico di quanto ha affermato qui poco fa l'onorevole Lucifredi: poiché è subentrato un presupposto nuovo, in base al quale può essere difeso un interesse che prima non era previsto, se ci astenessimo dall'intervenire, introdurremmo una discriminazione fra coloro che possono fruire della tutela oggi esistente e quegli altri che non lo possono, a seguito della decadenza ricordata. Ora, possiamo fare discriminazioni quando è proprio la Costituzione che ci impone di evitarle?

Mi pare, quindi, che dobbiamo essere coerenti con noi stessi, accogliendo il provvedimento, guardando le cose come sono, nei loro termini oggettivi di fatto e di diritto. Il Go-

verno e la mia parte del resto hanno sempre cercato di porsi su un piano di non discriminazione e di comprensione umana.

BUBBIO. Sono d'accordo sulla bontà e l'urgenza del provvedimento proposto. Con riferimento all'emendamento Sampietro, osservo che questo indica, ad un certo punto, una disposizione a favore di coloro che, ad un certo momento, fecero ricorso, e penso che sarebbe logico anche estendere i termini stessi a favore di coloro i quali la domanda invece non fecero.

SAMPIETRO UMBERTO. No. Nel caso da me previsto si tratta di persone che fecero confusione tra l'Ufficio pensioni e il Ministero della Difesa, e quindi di casi del tutto particolari.

Avendo presentato, cioè, una domanda di pensione, i cittadini ritenevano che, comunque, avrebbero conseguito la pensione. In realtà avvenne che il Sottosegretariato per le pensioni respinse l'istanza, mentre, in effetti questi cittadini ne avrebbero diritto. Solo perciò si giustifica il mio emendamento aggiuntivo, che altrimenti, consisterebbe in una assai opinabile disposizione per la riapertura dei termini.

JACOMETTI. Ho ascoltato con molto interesse l'onorevole Dominedò il quale sostiene che non si dà il caso di discriminazioni. È vero, però io mi chiedo se non sia il caso di interessarci anche dell'opinione del paese la quale assiste di continuo al passaggio, in Parlamento, di proposte di legge riguardanti i fascisti e all'arenarsi, invece, delle altre. Ed è proprio per questa impressione predominante nell'opinione pubblica, che noi insistiamo nel chiedere che sia sospesa la discussione su questo provvedimento, rinviandola per qualche tempo e cioè fino a quando non venga posta in discussione la proposta di legge Macrelli, onde esaminarle contemporaneamente.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Insisto per la discussione. Per maggior chiarezza vorrei soltanto sostituire il testo da me presentato con uno più preciso, proposto d'accordo con il ministero competente. Il testo è il seguente:

« Sono ammessi a godere del trattamento di quiescenza, previsto dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, gli ex appartenenti alla M.V.S.N., cessati dal servizio per un provvedimento illegittimo, da essi ritualmente impugnato davanti al Consiglio di Stato, quando il ricorso sia tuttora pendente o sia stato respinto per difetto di interesse, in relazione al soprav-

venuto decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16 concernente lo scioglimento della M.V.S.N.

In tal caso l'accertamento, in via incidentale, dell'illegittimità del provvedimento spetta al Ministero della difesa (Esercito) a sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954 n. 72 ».

DE VITA. Per quanto riguarda i criteri che hanno ispirato la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi non ho obiezioni particolari da formulare, ma ritengo opportuno un rinvio dell'esame di essa per una discussione congiunta a quella della proposta dell'onorevole Macrelli cui si è accennato. Non voglio pensare che il rinvio della discussione di quest'ultima proposta sia determinato da cattiva volontà, ma sta di fatto che essa, fino ad oggi, non è stata posta all'ordine del giorno. Abbiamo motivo di ritenere che detta proposta Macrelli contenga norme meritevoli di accoglimento da parte della nostra Commissione e del Parlamento. D'altra parte siamo contrari a questo sistema di legiferare col contagocce, senza avere cioè una visione organica dei provvedimenti che andiamo ad approvare. Mi associo pertanto alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinvio avanzata dagli onorevoli Jacometti e Gianquinto ma, poiché a quest'ora la seduta in Assemblea ha avuto inizio, rinvio senz'altro il seguito della discussione della proposta di legge ad una prossima seduta.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

RIVA ed altri: « Assegnazione a decorere dall'esercizio finanziario 1954-55 di un contributo ordinario di lire un miliardo cinquecento milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 » (1085):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri » (2064):

Presenti . . . . .	43
Votanti . . . . .	24
Astenuti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

CHIARAMELLO ed altri « Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione » (1122):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2652):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	40
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

« Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali » (Modificato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2128-B):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovrapprezzi e contributi previsti dalla

legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2734):

Presenti e votanti . . . . .	43
Maggioranza . . . . .	22
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, De Vita, Dominèdò, D'Onofrio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Mancini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi e Valandro Gigliola.

Si sono astenuti (per la proposta di legge n. 2064):

Angelucci Mario, Bartesaghi, Borellini Gina, Calandrone Giacomo, Capacchione, Caprara, Corona Achille, De Vita, D'Onofrio, Farini, Ferri, Gianquinto, Jacometti, Luzzatto, Ortona, Pertini, Ravera Camilla, Schiavetti e Tarozzi.

E in congedo:

Sensi.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI